



F.I.G. e S.T.
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI e SPORT TRADIZIONALI

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

N. 14 del 13 Dicembre 2024

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER I VOLONTARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 22 comma 2 lettera e) dello statuto Federale;

VISTO l'art. 15 – punto 3 dello Statuto Federale;

PREMESSO che l'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2021 stabilisce che le società e associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, gli Enti di Promozione Sportiva, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

preso atto che

- in coerenza con il D.Lgs. n. 36/2021 e il D.L. 117/2017, per le iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) occorre definire tutti gli aspetti riguardanti:
 1. rapporto tra rimborso a piè di lista e rimborso forfettario;
 2. l'identificazione delle attività di volontariato;
 3. la tipologia di spese rimborsabili e la quantificazione del rimborso forfettario;
 4. adempimenti connessi all'erogazione del rimborso forfettario;
 5. lavoro sportivo e volontariato sportivo.

l'art. 3, comma 3, lett. b), del Decreto-Legge n. 71/2024 ha modificato l'art. 29 del D. lgs. 36/2021, introducendo nuove disposizioni riguardanti i rimborsi spese forfettari per i volontari, in vigore dal 1° giugno 2024. Le associazioni e società sportive che organizzano manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGeST possono riconoscere ai volontari rimborsi forfettari fino a € 400,00 mensili (Quattrocento/00) anche per attività svolte nel loro comune di residenza.

DETERMINA

1. Rimborso spese forfettario per i volontari

È stato introdotto un rimborso spese forfettario per i volontari che collaborano durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGeST, per attività svolte anche nel comune di residenza del volontario.

2. Tipologie di spese rimborsabili

Il rimborso coprirà le seguenti spese sostenute dai volontari:

- Spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento e per gli spostamenti connessi all'incarico;
- Spese di vitto durante l'attività di volontariato;
- Spese di alloggio, qualora necessarie, per eventi che richiedano una permanenza prolungata e non consentano il ritorno al domicilio nella stessa giornata;
- Altre spese direttamente connesse all'attività di volontariato.

3. Attività di volontariato ammesse al rimborso

Le attività di volontariato rimborsabili comprendono:

- Supporto logistico e organizzativo durante manifestazioni ed eventi;
- Assistenza ad atleti, squadre e pubblico;
- Attività di promozione e comunicazione legate agli eventi;
- Altre attività utili e necessarie per il buon svolgimento degli eventi.

4. Importo massimo del rimborso

L'importo massimo del rimborso spese forfettario è fissato in € 400,00 (Quattrocento/00) mensili, tenendo conto delle somme percepite da eventuali altri enti. Tale importo potrà essere ridotto in proporzione alla durata effettiva dell'attività di volontariato.

5. Modalità di erogazione del rimborso

Il rimborso sarà erogato al termine dell'attività di volontariato, previa presentazione di una relazione finale da parte del volontario, in cui dovranno essere dettagliate le attività svolte e le spese sostenute.

I nominativi dei volontari che riceveranno il rimborso dovranno essere comunicati tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), utilizzando l'apposita sezione. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

6. Entrata in vigore

La delibera entra in vigore dalla data della sua approvazione e si applica alle manifestazioni ed eventi sportivi organizzati a partire da tale data.

IL PRESIDENTE FEDERALE
ENZO CASADIDIO

